

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2015

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 21 luglio 2015 n. 31654.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non violenza privata per il creditore che appoggia una pistola sulla scrivania del debitore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 21 luglio 2015 n. 31654, chiarendo che l'aggravante dell'utilizzo di una arma è espressamente prevista dalla fattispecie criminosa.

Spiega infatti la Suprema corte che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - "non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale". Infatti, nel reato di cui all'articolo 393, c.p., come in quello di cui all'articolo 392, in cui la violenza è esercitata sulle cose, "l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata".

Ciò che dunque caratterizza il reato è "la sostituzione della strumento di tutela pubblico con quello privato". È poi necessario che la condotta illegittima non ecceda "macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto", giacché in caso contrario ricorrono gli estremi della diversa ipotesi della violenza privata (610 c.p.). Ora, secondo la Corte di merito il comportamento dell'imputato aveva travalicato tale limite in quanto il comportamento tenuto era "incompatibile con il ragionevole intento di far valere il proprio

diritto di credito".

Per i giudici di Piazza Cavour, però, è lo stesso articolo 393 a prevedere, al comma 3, che la violenza o minaccia possa essere commessa con le armi. Dunque, escluso che "la semplice esibizione di un'arma da parte dell'agente possa essere considerata di per sé un ostacolo alla configurazione del delitto di cui all'art. 393, c.p.," rimaneva ancora da stabilire se l'agente abbia o meno "macroscopicamente superato i limiti dell'esercizio arbitrario sfociando nella violenza privata".

Ebbene, per la Cassazione la risposta non può che essere negativa, "proprio per le modalità non particolarmente allarmanti con cui è stata utilizzata l'arma, non è dato sapere se carica o meno, che l'imputato si è limitato ad esibire, riponendola su di una scrivania, senza puntarla all'indirizzo del debitore".